



CONSERVATORIO
DI MUSICA
COSENZA

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA "Stanislao Giacomantonio"
Portapiana - Convento di S. Maria della Grazie - 87100 COSENZA
☎0984/709024 📠0984/29224 - c.f. 80007270780

Sito Internet: portale.conservatoriodicosenza.it

Posta Ordinaria: cmcosenza@conservatoriodicosenza.it

Posta Certificata: conservatoriodicosenza@pec.it

Prot. n. 1327 del 02.02.2021 – IN USCITA

DECRETO A CONTRARRE per affidamento di lavori, servizi, forniture al di sotto di € 40.000,00.

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto di kit firme digitali remote e servizi web di firma digitale negli applicativi ISIDATA, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016.

CIG: Z4E30744E1

IL DIRETTORE

Considerata la necessità di dotare il Personale Docente e TA di kit di firme digitali remote per sottoscrivere documentazione direttamente dagli applicativi ISIDATA, all'interno del programma dove si è prodotto il documento, impedendo, per motivi di sicurezza e compatibilità tecnico-informatica, di avvalersi di dispositivi emessi da certificatori che non utilizzano i criteri di emissione dettati dal dominio specifico creato per gli applicativi sopra menzionati. La digitalizzazione dei documenti prodotti nell'ambito dell'attività della Pubblica Amministrazione è disciplinata dal D.P.C.M. 03.12.2013;

Considerato che la firma digitale remota – equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta con le caratteristiche di autenticità, integrità, non ripudio – non necessita del possesso fisico della chiave privata da parte del firmatario, poiché la stessa è conservata congiuntamente al certificato di firma all'interno di un server remoto sicuro, accessibile via rete (intranet e/o internet);

Considerato che la soluzione software riguardante i servizi di firma remota prevede l'opportunità di apporre firme digitali senza dover cercare l'elaborato nelle cartelle di archiviazione del PC, effettuare il download di ulteriori software esterni e procedere alla stampa cartacea del documento, molto utile nell'ipotesi di sottoscrizione di verbali digitalizzati, documenti amministrativi di vario genere, certificati, qualsiasi documento elettronico a cui dare valore giuridico e tipologia di stampa prodotta dal compilatore;

Considerato che il SERVIZIO DI INTEGRAZIONE APPLICATIVA DI FIRMA REMOTA è stato appositamente studiato per integrare sistemi di firma remota con gli applicativi ISIDATA (in uso dagli uffici amministrativi giusta scrittura privata prot. n. 3178 del 17.04.2019), consentendo all'utilizzatore finale di firmare documenti all'interno di un flusso gestito dal proprio applicativo. ISIDATA S.r.l. in qualità di CDRL – CENTRO DI REGISTRAZIONE LOCALE – è autorizzata ed abilitata dal Certificatore accreditato ad emettere certificati digitali idonei all'utilizzo dei servizi prodotti e configurati secondo criteri e parametri indicati dal Certificatore. Essendo creato un apposito dominio dedicato a ISIDATA per l'implementazione dei servizi di firma digitale remota, riconosciuto dal sistema e autorizzato a richiamare la chiave pubblica e la chiave privata della firma remota (certificato digitale), non è possibile avvalersi di kit emessi da altri certificatori;

Considerato che i kit consentono di apporre la propria firma digitale anche al di fuori degli applicativi ISIDATA, tramite software di firma scaricabile gratuitamente su Internet;

Considerato che con preventivo sottoscritto digitalmente, prot. n. 1307 del 01.02.2021, ISIDATA S.r.l. domandava per i kit dispositivi di firma digitale remota con validità triennale – UTENZA FIRMA + TOKEN APP MOBILE – un importo pari a € 51,00 Iva di legge esclusa cadauno;

Considerato che – in seguito all’acquisizione dei kit – sarà applicato un canone mensile pari ad € 55,00 Iva di legge esclusa per la connessione alla piattaforma del Certificatore, integrato al canone di noleggio del contratto riguardante i servizi software attivati per gli uffici. I costi sono consequenziali ai collegamenti/servizi di firma digitale del Certificatore Accreditato;

Considerato che il quantitativo necessitante è pari a 78 kit, corrispondente al numero di docenti e di amministrativi non ancora in possesso. Il Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza si riserva la possibilità di estendere il rapporto contrattuale nascente con l’operatore attraverso il posteriore ordinativo di identici e ulteriori kit;

Considerato che il costo di n. 78 Kit di Firma Digitale Remota con dispositivo token per la generazione OTP APPMOBILE da scaricare sul proprio smartphone (compatibile), con validità triennale, ammonta ad € 3.978,00 Iva di legge esclusa. A seguito dell’acquisto dei kit di firma digitale sarà domandato – per l’utilizzo all’interno degli applicativi – l’importo relativo ai servizi web di firma pari ad € 55,00 mensili Iva di legge esclusa, integrato nel canone di noleggio in essere al primo bimestre utile di fatturazione, in seguito all’emissione delle firme domandate;

Considerato che l’emissione dei servizi di firma digitale avviene tramite Certificate Management System, sul quale occorrerà caricare la documentazione raccolta in occasione del riconoscimento del titolare ovvero una copia digitale (scansione o immagine) del modulo firmato e del documento identificativo del titolare, nonché la documentazione per accertare cariche o titoli eventualmente associati al certificato chiesto. Occorrerà individuare e nominare all’interno dell’Istituzione una figura addetta all’identificazione e alle attività di reperimento dei dati del richiedente firma digitale (IR – INCARICATO ALLA REGISTRAZIONE);

Considerato che l’impiego della firma digitale permette di snellire significativamente i rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni, i cittadini o le imprese, riducendo la gestione in forma cartacea dei documenti, in ossequio alle Linee Guida per l’utilizzo della firma digitale emanate da AGID – AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE;

Considerato che i KIT DI FIRMA DIGITALE REMOTA sono composti da un certificato di firma digitale che risiede presso un server sicuro e un dispositivo OTP – ONE TIME PASSWORD – che permette al titolare di autenticarsi con le proprie credenziali e di firmare i propri file da qualsiasi postazione connessa a Internet, senza dover ricorrere all’installazione di hardware dedicato, in condizioni di massima sicurezza, disponendo in ogni momento e in ogni luogo della propria firma digitale su diversi ambienti (Windows, Mac) ed eliminando le problematiche legate all’incompatibilità di particolari dispositivi come lettori, smart card, token USB, con determinate piattaforme. Sarà sufficiente un computer collegato ad internet, una OTP (password dinamica momentanea che scade alcuni secondi dopo essere stata creata) generata attraverso un apposito dispositivo (token, app per Smartphone) senza necessità di memorizzazione e di rischio di password statiche, applicando firme CAdES (file in P7M) e PAdES (file estensione in PDF);

Considerato che l’art. 32, co. 2, D.Lgs. 50/2016 – richiamato dal paragrafo 4.1.3 Linee Guida Anac n. 4 – statuisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nelle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Considerato che il paragrafo 4.1.2 Linee Guida Anac n. 4 prevede che la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazioni delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;

Considerato che il paragrafo 4.1 Linee Guida Anac n. 4 sancisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, co. 1, lett. gggg) D.Lgs. 50/2016, in conformità all'art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37-38 D.Lgs. 50/2016 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Considerato che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 3 Linee Guide Anac n. 4 nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, rotazione degli inviti e degli affidamenti, non discriminazione, proporzionalità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, motivazione, economicità, efficacia, criteri di sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse;

Considerato che l'operatore economico dovrà essere in possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, non dovrà trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, dovrà possedere apposita idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali;

Considerato che l'incarico di Responsabile del Procedimento – ai sensi degli artt. 4-5-6-6 bis L. 241/1990, dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3 – in mancanza di apposita nomina ad altro profilo professionale operante nell'Ente, ricade automaticamente in capo al Responsabile dell'Unità Organizzativa dell'Ufficio procedente e, nella fattispecie *de qua*, in capo al Direttore Amministrativo Dott.ssa Beatrice Bellucci, che, nell'adempimento dei compiti normativamente previsti, si avvarrà del Collaboratore Amministrativo Immacolata Pronesti;

Visti:

- L'art. 36, co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, disciplinante le procedure finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016;
- L'art. 26, co. 6 D.Lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC N. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- Gli artt. 37 D.Lgs. 33/2013 e 1, co. 32, l. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- Le Linee Guida ANAC n. 4;

- La delibera dell'ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016: "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013" – Art. 5 – bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Le "Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016";

DECRETA

- Di procedere all'affidamento diretto di n. 78 kit firme digitali remote e servizi web di firma digitale negli applicativi ISIDATA a favore del personale docente e tecnico-amministrativo dell'Istituzione, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, all'operatore economico ISIDATA S.r.l., ad un costo di € 3.978,00, Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 875,16 = € 4.853,16). La spesa che l'Istituzione sarà chiamata a sostenere graverà sull'E.F. 2021, U.P.B. 1.1.3 (USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI), CAP. 127 (SPESE ORDINARIE).

A seguito dell'acquisto dei kit di firma digitale sarà domandato – per l'utilizzo all'interno degli applicativi – l'importo relativo ai servizi web di firma pari ad € 55,00 mensili Iva di legge esclusa, integrato nel canone di noleggio in essere al primo bimestre utile di fatturazione, in seguito all'emissione delle firme domandate. I costi sono consequenziali ai collegamenti/servizi di firma digitale del Certificatore Accreditato.

Il Direttore si riserva la possibilità di estendere il rapporto attraverso il posteriore ordinativo di identici e ulteriori kit per esigenze istituzionali insorte successivamente alla definizione della presente procedura. Qualunque variazione all'Ordinativo Principale costituirà parte integrante dello stesso e sarà formalizzata con disposizione direttoriale;

- Di procedere al pagamento posteriormente a trasmissione di fattura elettronica ad avvenuta emissione delle firme in quel momento attivate, in ossequio ai disposti della Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016 e alle prescrizioni contrattuali, appurata la regolarità dell'operatore con l'acquisizione in via telematica del DURC.

L'accordo sarà formalizzato con il provvedimento di aggiudicazione, preso atto del positivo esito delle verifiche di rito intraprese ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.2 Linee Guida Anac n.4.

La ditta, salvo sia in grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni derivanti da malfunzionamento prolungato e irrisolto dei kit e dei servizi acquisiti.

È vietato l'avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura.

L'operatore istante, pena l'esclusione, non dovrà trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di ritardo o inadempimento entro un termine di 20 giorni dall'invio del buono d'ordine all'indirizzo peo della società, la Scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione già eseguita nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'applicazione di una penale pari al 10% del valore dell'affidamento.

Cosenza, lì 02.02.2021

Il Direttore
M° Francesco Perri